

**DELIBERAZIONE 21 DICEMBRE 2017
879/2017/R/GAS**

**DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI
RIGASSIFICAZIONE DEL GNL DELLA SOCIETÀ OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A., PER
L'ANNO 2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2016, 392/2016/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 607/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 548/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 653/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 653/2017/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 26 luglio 2016, 3356 (di seguito: sentenza 3356/2016);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 agosto 2016, 3552 (di seguito: sentenza 3552/2016).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 653/2017/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl (RTRG) per il periodo transitorio 2018-2019, estendendo ed integrando i criteri di cui alla deliberazione

438/2013/R/GAS, validi per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017;

- ai sensi dell'articolo 22.2, della RTRG, le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie relative all'anno 2018, entro il 31 ottobre 2017;
- con deliberazione 548/2017/R/GAS, l'Autorità ha concluso il procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016 avviato con deliberazione 607/2016/R/GAS, rideterminando le tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. relative al periodo 20-31 dicembre 2013 e agli anni dal 2014 al 2017, nonché gli importi di conguaglio del fattore di copertura dei ricavi per il periodo 20-31 dicembre 2013 e per gli anni dal 2014 al 2016;
- ai sensi del punto 2, della deliberazione 548/2017/R/GAS, l'Autorità ha rimandato ad un successivo provvedimento l'individuazione del criterio per il riconoscimento dei costi sostenuti dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica, da applicare fin dall'anno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 31 ottobre 2017 (prot. Autorità A/35891 del 2 novembre 2017), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno 2018, ai sensi dell'articolo 22 della RTRG; e che, nell'ambito di tale proposta, nelle more della definizione del criterio per il riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica di cui al punto 2 della 548/2017/R/GAS, la società ha aggiornato la quota dei ricavi a copertura dei costi operativi sulla base dei criteri di cui al comma 10.5 della RTRG;
- con comunicazione 1 dicembre 2017 (prot. Autorità P/39322), gli Uffici dell'Autorità hanno prospettato alla società la possibilità che l'Autorità proceda ad un'approvazione provvisoria della proposta tariffaria relativa all'anno 2018, nelle more dell'adozione del criterio di cui al punto 2 della 548/2017/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, in via provvisoria, nelle more della definizione del criterio per il riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario alla produzione di energia elettrica di cui al punto 2 della 548/2017/R/gas, la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione, inclusiva del corrispettivo di misura CM^R di cui all'articolo 24 della RTRG, relativa all'anno 2018, presentata dalle società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.

DELIBERA

1. di approvare, in via provvisoria, la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 22 della RTRG, relativa all'anno 2018, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., come riportata in Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di approvare il corrispettivo di misura CM^R relativo all'anno 2018, presentato dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., come riportato in Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
3. di prevedere che la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., in esito alla definizione del criterio di cui al punto 2 della 548/2017/R/GAS, provveda a conguagliare i corrispettivi tariffari e il coefficiente Q_{CP} applicati a decorrere dal 1 gennaio 2018;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

21 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni